



## COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Decorato con Medaglia d'Oro al Merito Civile

COPIA

Registro Generale n. 112

### ORDINANZA N. 93 DEL 02-10-2025

Ufficio: SERV. POLIZ.MUN.

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO PER IL PERIODO OTTOBRE 2025 - APRILE 2026**

### Il Responsabile del Servizio

**Atteso** che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

#### **Richiamati:**

La Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

Il D. Lgs. n. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

La Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

#### **Considerato che:**

La Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;

Il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;

Il d.l. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;

Il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

### Dato atto che:

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:

- livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante il sito internet comunale;

L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

### Richiamati:

Il d.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";

Il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l’art. 5 comma 1”;

la DGRV n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”;

Il d.m. n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

L’art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;

L’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

IVisto:

- l’art. 33 della L.R. 16.04.1985, n° 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;
- il T.U.E.L. n° 267/2000 e delle norme regolamentari di questo Ente;
- il D. Lgs. n° 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 155/2010 in “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
- il D.P.R. n° 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 c. 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n° 192/2005”, in particolare l’art. 5 c.1;
- il D. Lgs. n° 285/92 “Nuovo Codice della Strada”, in particolare l’art. 7 c.1 lett. b) e c.13;
- la DGRV n. 122 del 27.02.2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”;
- la DGRV n. 1908 del 29.11.2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria”;
- il D.M. n° 186 del 07.11.2017, “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la DGRV n° 238 del 02.03.2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea”;

## ORDINA

### **A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI**

**Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:**

- **17°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**A2.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**A3.** Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**A4.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

## **TUTTO L'ANNO**

**A5.** Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

**A6.** Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza  $\leq$  a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **25 mg/Nm<sup>3</sup>**;
- i generatori di potenza  $>$  a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **15 mg/Nm<sup>3</sup>**;

**A7.** Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

## **B. FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO**

**Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**B1.** Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).

Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 01 per capoluogo e ciascuna frazione.

**B.2** L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

**B3.** I "barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale a quello svolto nell'anno precedente.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini non afferenti ad attività economiche.

**In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**B4.** Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

## **C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI**

**Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**

**C1.** Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

**D I S P O N E**

che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ([www.comune.sanstinodilivenza.ve.it](http://www.comune.sanstinodilivenza.ve.it)) ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:

- Comando Polizia Locale di San Stino di Livenza
- Servizio LL.PP. e Manutenzioni comunale, per l'installazione della segnaletica stradale
- AULSS 4 "Veneto Orientale"
- ARPAV Dipartimento Provinciale
- Regione Veneto
- Città Metropolitana di Venezia
- Prefettura di Venezia
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza.

## A V V I S A

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (in particolare per la circolazione dei veicoli), le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e del "Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

All'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento ed irrogazione delle sanzioni potranno provvedere, per quanto di competenza, gli operatori del Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e rimane in vigore, salvo che non pervengano dal Tavolo Tecnico Zonale o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza eventuali diverse modificazioni, riguardo alle ulteriori limitazioni negli ambito della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

In alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

A norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 (TUEL) e dell'art. 04 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul Procedimento Amministrativo) si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Andrea Marchesin – Comandante del Servizio di Polizia Locale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Marchesin Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni  
consecutivi dal al  
Lì

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE

F.to Marchesin Andrea

Comune di San Stino di Livenza Ufficio: SERV. POLIZ.MUN. Ordinanza n. 93 del 02-10-2025 - rg 112	Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni)
--	---

Copia conforme all'originale.  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Marchesin Andrea

Comune di San Stino di Livenza Ufficio: SERV. POLIZ.MUN. Ordinanza n. 93 del 02-10-2025 - rg 112	<i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni)</i>
--	--